



Marco Canonico

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

**Eutanasia e testamento biologico
nel magistero della Chiesa cattolica ***

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il fondamento naturale del diritto canonico e l'indisponibilità dei relativi contenuti - 3. La concezione cristiana della vita - 4. Il precetto di non uccidere - 5. L'eutanasia come violazione del divieto di uccidere - 6. La posizione della Chiesa cattolica riguardo all'accanimento terapeutico ed alle cure palliative - 7. L'applicabilità dei principi in tema di eutanasia alla prospettiva del cd. testamento biologico - 8. Riflessioni conclusive.

1 - Introduzione

Recenti tristi vicende di cronaca¹, accompagnate da discussi pronunciamenti della magistratura² e singolari iniziative di privati e

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nella Rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, edita da Giuffrè.

¹ Ci si riferisce in particolare, oltre al caso di Piergiorgio Welby, alla vicenda che in epoca più vicina ha riguardato Eluana Englaro. Le due situazioni presentano in realtà profonde differenze, dovute alla circostanza che nella prima ipotesi si trattava di un soggetto cosciente, e dunque capace d'intendere e di volere, mantenuto in vita mediante l'ausilio di macchinari, mentre Eluana versava in stato di coma vegetativo ed era pertanto priva di coscienza, pur conservando le funzioni vitali, per cui non necessitava di interventi esterni ad eccezione dell'alimentazione ed idratazione. In tal senso, **C. D'AGOSTINO UNGARETTI - P. VANZAN**, *In margine al caso Eluana: riflessioni giuridiche e morali sul vivere e sul morire*, in *Studium*, 2008, n. 6, pag. 857-858.

² Per un esame critico delle pronunce giudiziarie relative al caso Englaro, **C. D'AGOSTINO UNGARETTI - P. VANZAN**, *op. cit.*, pag. 862-870; **G. DI COSIMO**, *La Cassazione fra coscienza e incoscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2009, pag. 1-8; **F. MANTOVANI**, *Caso Eluana Englaro e inquietudini giuridiche*, in *Iustitia*, 2009, n. 1, pag. 7-11; **A. PALAZZO - A. SASSI - F. SCAGLIONE**, *Permanenze dell'interpretazione civile*, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 2008, pag. 418-426; **L. RISICATO**, *Indisponibilità o sacralità della vita? Dubbi sulla ricerca (o sulla scomparsa) di una disciplina laica in materia di testamento biologico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009, pag. 13-19.



pubbliche istituzioni³, hanno riaperto il dibattito sul tema del cosiddetto testamento biologico e, più in generale, sulla questione dell'eutanasia⁴.

La discussione, che investe diversi campi della scienza medica e giuridica, risente inevitabilmente dei principi morali che stanno alla base della concezione stessa della vita e caratterizzano quindi, indirizzandole, le scelte individuali di ciascuno e indirettamente, sul piano più generale, gli indirizzi di politica legislativa.

Al riguardo giova precisare subito come nell'ambito della morale sussista una profonda, insanabile, diversità di presupposti fra l'ideologia laica e quella cattolica.

La bioetica laica contemporanea giustifica la possibilità in casi estremi di mettere fine alla vita umana (e di essere aiutati in tal senso) muovendo *“dall'argomento che, sul piano puramente razionale, non si dà un dovere incondizionato di continuare a vivere e che non si può invocare il concetto di “interesse alla vita” ove sussista una situazione di insostenibile sofferenza tale da rendere la vita non vivibile nella sua proprietà di vita umana. In questo caso il principio di autodeterminazione con il relativo diritto di determinare la propria morte assumerebbe figura di tutela della dignità umana, che potrebbe rendere persino doveroso l'intervento di terzi per consentirne la realizzazione. Analogamente il pensiero morale laico in linea di massima negativo nei confronti del suicidio, include tuttavia il riconoscimento che esso può in certi casi essere giustificato ove risulti motivato dall'intenzione di rendere testimonianza ai valori in cui si crede”*⁵.

³ La vicenda Englaro, oltre alle numerose pronunce giudiziarie, ha provocato un ricorso di privati ed associazioni cattoliche dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui ha fatto seguito un ostruzionismo burocratico nei riguardi dell'attuazione del trattamento autorizzato dalla magistratura. Con l'emanazione di un decreto legge cd. “salva Englaro” il governo ha dunque cercato di ostacolare l'applicazione del previsto protocollo sanitario, tentativo sventato dal rifiuto frapposto dal Presidente della Repubblica alla sottoscrizione del provvedimento per ritenuto difetto delle condizioni di necessità ed urgenza richieste dalla Costituzione. Si è allora provata la strada dell'approvazione in tempi rapidissimi di una legge che prevedesse l'obbligatorietà della somministrazione dell'alimentazione ed idratazione ai malati in stato vegetativo, ma lo sforzo è stato frustrato dal sopravvenuto decesso di Eluana. Su tali aspetti, **L. RISICATO**, *op. cit.*, pag. 19-21.

⁴ Per una disamina delle questioni giuridiche in materia di eutanasia e testamento biologico nell'ordinamento italiano, **A. PALAZZO - A. SASSI - F. SCAGLIONE**, *op. cit.*, pag. 377-444, cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche. Sul disegno di legge Calabrò presentato di recente alle Camere, **L. RISICATO**, *op. cit.*, pag. 21-29. Per uno sguardo alle legislazioni degli altri Stati ed al possibile conflitto di leggi in ottica internazionalprivatistica, **T. BALLARINO**, *Eutanasia e testamento biologico nel conflitto di leggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, pag. 69-85.

⁵ **G. ZIZOLA**, *Testamento in vita. I termini del discorso*, in *Il tetto*, 2008, n. 263, pag. 61-62, il quale al riguardo così conclude: *“Dal punto di vista di un'etica laica, non esistono dunque sul piano meramente filosofico, ragioni così perentorie da escludere radicalmente ogni*



La morale cattolica, come si avrà modo di vedere, è invece di tutt'altro avviso, in quanto la Chiesa di Roma alle argomentazioni di cui sopra oppone che *“quando prevale la tendenza ad apprezzare la vita solo nella misura in cui porta piacere e benessere, la sofferenza appare come uno scacco insopportabile, di cui occorre liberarsi a ogni costo. La morte, considerata “assurda” se interrompe improvvisamente una vita ancora aperta a un futuro ricco di possibili esperienze interessanti, diventa invece una “liberazione rivendicata” quando l’esistenza è ritenuta ormai priva di senso perché immersa nel dolore e inesorabilmente votata a un’ulteriore più acuta sofferenza”*⁶. Si ottiene così l’effetto che *“larghi strati dell’opinione pubblica giustificano alcuni delitti contro la vita in nome dei diritti della libertà individuale e, su tale presupposto, ne pretendono non solo l’impunità, ma persino l’autorizzazione da parte dello stato, al fine di praticarli in assoluta libertà ed anzi con l’intervento gratuito delle strutture sanitarie...”*, con il risultato che *“scelte un tempo unanimemente considerate come delittuose e rifiutate dal comune senso morale, diventano a poco a poco socialmente rispettabili”*⁷.

Già da questi rapidi cenni sui rispettivi presupposti ideologici traspare l’insanabile distanza che esiste fra la morale laica e quella cattolica relativamente al tema che interessa.

2 - Il fondamento naturale del diritto canonico e l’indisponibilità dei relativi contenuti

Per poter comprendere la posizione della Chiesa cattolica riguardo al tema dell’eutanasia appare necessario considerare che il diritto canonico si fonda essenzialmente sul diritto divino, posto cioè dal Creatore, distinto in naturale e positivo a seconda che discenda dalla creazione stessa o sia stato rivelato successivamente risultando dalle sacre scritture.

In particolare il diritto naturale è costituito da un insieme di precetti che, a prescindere dalla rivelazione, possono essere compresi e

possibilità di autodeterminazione rispetto alla morte. Il che comporta che il suicidio, – non quello conseguente a stati patologici psichici, ma quello deliberato lucidamente nella persuasione che la vita abbia perduto il suo senso proprio – non potrebbe essere moralmente riprovato, non esistendo di per sé un diritto alla vita ad ogni costo, ma solo un diritto a vivere dignitosamente e dovendo pertanto ammettere che, ove ciò non possa più verificarsi, sia lecito darsi la morte” (Ibidem, pag. 62).

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 64.

⁷ *Ibidem*, n. 4.



fatti propri dall'uomo attraverso la propria razionalità⁸. In quanto tali, promanando dalla ragione ed essendo svincolati dalla parola di Cristo e dalla formale adesione alla fede cattolica, i precetti del diritto naturale vincolano non solo i fedeli, coloro cioè che formalmente appartengono all'ordinamento canonico, ma tutti gli uomini indistintamente.

Si aggiunga che i principi del diritto divino, e dunque anche quelli del diritto naturale in esso compreso, sono immutabili nel tempo e nello spazio e all'interno dell'ordinamento canonico costituiscono un limite invalicabile per il legislatore umano. In altri termini, quanto discende dal diritto naturale non è modificabile né derogabile da parte del legislatore terreno, con la conseguenza che neppure il Pontefice, pur godendo della massima autorità in seno alla Chiesa, può discostarsi da tali precetti. Da questo punto di vista si potrebbe paragonare il diritto divino per l'ordinamento canonico a ciò che rappresenta per gli ordinamenti statali la normativa di rango costituzionale, con la precisazione tuttavia che nel caso della Chiesa si tratterebbe di costituzione non rigida ma addirittura granitica, in maniera assoluta insuscettibile di cambiamenti.

Da quanto detto deriva che i precetti del diritto naturale, i quali come sopra ricordato vincolano tutti gli uomini, hanno un contenuto indisponibile per la Chiesa stessa, che pure ne è interprete autentica. Si comprende allora che quanto affermato in materia di morale dai Pontefici o dagli organismi della Curia romana, per quanto umanamente suscettibile o meno di condivisione ed adesione, non è frutto della personale visione del soggetto che ne è di volta in volta autore bensì di una costruzione di principi preesistente, che il soggetto interessato si limita ad interpretare ed enunciare. Non è un caso che sui temi morali le posizioni dei vari Pontefici succedutisi nel tempo non sembrano presentare effettive diversità.

Si può in definitiva affermare che i precetti derivanti dal diritto naturale costituiscono un nucleo di principi fissi ed immutabili, i quali vincolano tutti gli uomini e non sono suscettibili di deroga, né interpretativa né applicativa.

⁸ G. BARBERINI, *Elementi essenziali dell'ordinamento giuridico canonico*, II ed., Giappichelli, Torino, 2008, pag. 11, considera il diritto divino naturale come l'insieme di "regole non scritte, non manifestate espressamente dalla divinità ma insite nella coscienza della persona umana creata da Dio. Sono i c.d. precetti di diritto naturale che la coscienza di una persona, razionale e responsabile, è tenuta a rispettare; ad es. bonum faciendum et malum vitandum, neminem ledere, unicuique suum tribuere. Il diritto naturale è inteso come quel complesso di valori, come sono quelli etici, che trascendono le regole giuridiche poste dal legislatore umano, canonico o civile, che a quei valori devono conformarsi. I principi e i valori che costituiscono il diritto naturale hanno una loro propria vigenza".



3 - La concezione cristiana della vita

Accanto al ruolo svolto dal diritto naturale, per poter intendere la dottrina della Chiesa cattolica in materia di eutanasia occorre porre mente alla visione cristiana della vita.

Nella concezione cristiana la vita umana è considerata un dono di Dio, che si realizza con la collaborazione dei genitori nell'opera generativa. La vita non è frutto esclusivo dell'unione fisica di due esseri umani ma dell'intervento divino che si aggiunge all'azione dei genitori. In tale prospettiva il ruolo dei genitori è quello di cooperare con Dio nel processo di creazione attraverso la generazione.

Nella *Lettera alle famiglie* del 2 febbraio 1994 Giovanni Paolo II dichiara espressamente che *"i coniugi, come genitori, sono collaboratori di Dio Creatore nel concepimento e nella generazione di un nuovo essere umano ... nella paternità e maternità umane Dio stesso è presente in modo diverso da come avviene in ogni altra generazione "sulla terra". Infatti soltanto da Dio può provenire quell'"immagine e somiglianza" che è propria dell'essere umano, così come è avvenuto nella creazione. La generazione è la continuazione della creazione"*⁹.

Ancora Giovanni Paolo II, nell'esortazione pastorale *Familiaris consortio* sui compiti della famiglia cristiana, chiarisce: *"Con la creazione dell'uomo e della donna a sua immagine e somiglianza, Dio corona e porta a perfezione l'opera delle sue mani: Egli li chiama ad una speciale partecipazione del suo amore ed insieme del suo potere di Creatore e di Padre, mediante la loro libera e responsabile cooperazione a trasmettere il dono della vita umana"*¹⁰.

In quanto opera di Dio, la vita è sacra ed appartiene a Dio, perciò solo Lui può disporne, con la conseguenza che trattasi di bene indisponibile da parte dell'uomo.

Si afferma in tal senso che *«la vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta "l'azione creatrice di Dio" e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente»*¹¹.

Ed ancora: *«Come già di fronte alle cose, ancor più di fronte alla vita, l'uomo non è padrone assoluto e arbitro insindacabile, ma – e in questo sta la*

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 2.2.94, n. 9.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Esortaz. ap. Familiaris consortio*, 22.11.81, n. 28.

¹¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istr. Donum vitae*, 22.2.87, n. 5.



sua impareggiabile grandezza – è “ministro del disegno di Dio”. La vita viene affidata all’uomo come un tesoro da non disperdere, come un talento da trafficare. Di essa l’uomo deve rendere conto al suo Signore (cf. Mt. 25,14-30; Lc 19,12-27)»¹².

Viene ulteriormente precisato che «la vita è un dono del creatore all’uomo; questo dono è concesso in funzione di una missione. La prima cosa da mettere in evidenza non è dunque il “diritto alla vita”; tale diritto è susseguente alla disposizione di Dio, che non intende dare la vita all’uomo come un oggetto di cui si può disporre come si vuole. La vita è orientata a un fine verso cui l’uomo ha la responsabilità di dirigersi: la propria perfezione personale secondo il disegno di Dio. Il primo corollario di questa affermazione fondamentale è che rinunciare per propria scelta alla vita significa rinunciare a un fine di cui non si è padroni. L’uomo è chiamato a fare uso della propria vita e non può distruggerla con le proprie mani»¹³.

Anche l’attuale Pontefice ha di recente ribadito che “la vita dell’uomo non è un bene disponibile, ma un prezioso scrigno da custodire e curare con ogni attenzione possibile, dal momento del suo inizio fino al suo ultimo e naturale compimento”¹⁴.

Alle considerazioni sulla sacralità della vita si aggiunge, per confermarne l’indisponibilità, il rilievo che l’uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio e come tale possiede una vocazione alla vita eterna, partecipando addirittura della natura divina attraverso l’incarnazione di Cristo.

Nell’enciclica *Evangelium vitae* si legge infatti che “l’uomo è chiamato a una pienezza di vita che va ben oltre le dimensioni della sua esistenza terrena, poiché consiste nella partecipazione alla vita stessa di Dio”¹⁵.

E nel documento recentemente emanato dalla Congregazione per la dottrina della fede in materia di bioetica si ribadisce che «Dio, dopo aver creato l’uomo a sua immagine e somiglianza (cf. Gn 1, 26), ha qualificato la sua creatura come “molto buona” (Gn 1, 31) per poi assumerla nel Figlio (cf. Gv 1, 14). Il Figlio di Dio nel mistero dell’Incarnazione ha confermato la dignità del corpo e dell’anima costitutivo dell’essere umano ... Divenendo uno di noi, il Figlio fa sì che possiamo diventare “figli di Dio” (Gv 1, 12), “partecipi

¹² GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 52.

¹³ PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA, Doc. *Dans le cadre*, 27.6.81, n. 2.1.1.

¹⁴ BENEDETTO XVI, Discorso in occasione della XVII Giornata mondiale del malato, 11.2.07, in *L’Osservatore romano*, 13.2.09, pag. 8. Già in data 17.11.07 nell’incontro con i partecipanti alla XXII Conferenza internazionale su “La cura pastorale dei malati anziani” il Papa aveva precisato che “la vita dell’uomo è un dono di Dio che tutti siamo chiamati a custodire sempre” (cfr. *L’attività della Santa Sede nel 2007*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pag. 455).

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 2.



della natura divina" (2 Pt 1, 4). Questa nuova dimensione non contrasta con la dignità della creatura riconoscibile con la ragione da parte di tutti gli uomini ... A partire dall'insieme di queste due dimensioni, l'umana e la divina, si comprende meglio il perché del valore inviolabile dell'uomo: egli possiede una vocazione eterna ed è chiamato a condividere l'amore trinitario del Dio vivente»¹⁶.

4 - Il precetto di non uccidere

In virtù della richiamata concezione della vita umana, considerata appartenente a Dio e pertanto sottratta alla disponibilità da parte dell'uomo, appare logico che sia da considerare vietato qualunque attentato alla vita stessa ed in particolare l'azione tendente ad estinguerla e provocare la morte della persona.

Il magistero pontificio proclama infatti a chiare lettere: "Dio si proclama Signore assoluto della vita dell'uomo, plasmato a sua immagine e somiglianza (cf. Gn 1,26-28). La vita umana presenta, pertanto, un carattere sacro ed inviolabile, in cui si rispecchia l'invulnerabilità stessa del Creatore"¹⁷. E si aggiunge che "uccidere l'essere umano, nel quale è presente l'immagine di Dio, è peccato di particolare gravità. Solo Dio è padrone della vita!"¹⁸.

D'altra parte, il divieto in questione ha certamente una radice di diritto naturale, secondo quanto insegna l'*Evangelium vitae*: "La sacra Scrittura ... presenta all'uomo il precetto "non uccidere" come comandamento divino (Es 20,13; Dt 5,17). Esso ... si trova nel Decalogo, al cuore dell'alleanza che il Signore conclude con il popolo eletto; ma era già contenuto nell'originaria alleanza di Dio con l'umanità dopo il castigo purificatore del diluvio, provocato dal dilagare del peccato e della violenza (cf. Gn 9.5-6)"¹⁹; "... l'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale. Tale dottrina, fondata in quella legge non scritta che ogni uomo, alla luce della ragione, trova nel proprio cuore (cf. Rm

¹⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Dignitas personae*, 8.9.08, nn. 7 e 8. L'argomento della dignità della vita come valore fondante l'indisponibilità dell'esistenza terrena da parte dell'uomo in realtà era già stato enunciato nel 2007 da Benedetto XVI nel Messaggio pontificio per la Giornata mondiale della pace, in cui si afferma: "Il dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano comporta come conseguenza che della persona non si possa disporre a piacimento" (Messaggio pontificio per la Giornata mondiale della pace, 2.1.07, in *L'attività della Santa Sede nel 2007*, cit., pag. 6).

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 53.

¹⁸ *Ibidem*, n. 55.

¹⁹ *Ibidem*, n. 53.



2,14-15), è riaffermata dalla sacra Scrittura, trasmessa dalla tradizione della chiesa e insegnata dal magistero ordinario e universale”²⁰.

Che di norma appartenente al diritto naturale si tratti è del resto confermato dal fatto che il rispetto della vita è principio cui la ragione umana può giungere indipendentemente dalla rivelazione divina e dall’insegnamento della Chiesa. In tal senso nella dichiarazione sull’aborto della Congregazione per la dottrina della fede si legge: “Il rispetto della vita umana non si impone solo ai cristiani: è sufficiente la ragione a esigerlo basandosi sull’analisi di ciò che è e deve essere una persona”²¹; «Sui diritti e sui doveri reciproci della persona e della società, spetta alla morale illuminare le coscienze, al diritto di precisare e di organizzare le prestazioni. Ora ci sono precisamente vari diritti che non spetta alla società accordare, perché essi le sono anteriori, ma che essa ha il dovere di tutelare e di far valere: tali sono la maggior parte di quelli che oggi si chiamano i “diritti dell’uomo”, e che la nostra epoca si gloria di aver formulato ... Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Essa ha altri beni, ed alcuni sono più preziosi, ma quello è fondamentale, condizione di tutti gli altri. Perciò esso deve essere protetto più di ogni altro ...»²².

Peraltro il precetto di non uccidere trova comunque fondamento anche nel necessario rispetto che la vita umana merita in virtù della dignità che ad essa va riconosciuta. Si esprime chiaramente al riguardo il Catechismo della Chiesa cattolica, precisando che “l’uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità dell’essere umano ...”²³.

La legislazione positiva della Chiesa cattolica ha recepito il principio in questione nel can. 1397 del vigente Codice di diritto canonico, che punisce penalmente chi commette omicidio²⁴.

²⁰ *Ibidem*, n. 57.

²¹ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Dichiarazione *Quaestio de abortu*, 18.11.74, n. 8.

²² *Ibidem*, nn. 10-11.

²³ Catechismo della Chiesa cattolica, 15.8.97, n. 2261. In maniera simile, già il Concilio Vaticano II rilevava che “... tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l’integrità della persona umana ... tutto ciò che offende la dignità umana ... tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose ... e ledono grandemente l’onore del Creatore” (Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 27).

²⁴ Nella disposizione richiamata per l’omicidio, oltre che per le ipotesi di rapimento, mutilazione e ferimento di persone, si prevede l’applicabilità delle sanzioni di tipo espiatorio contemplate al can. 1336 (proibizione o ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; privazione, proibizione di esercitare o di farlo in un dato luogo o fuori di esso, in relazione a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne; trasferimento ad altro ufficio; dimissione dallo stato clericale). Per le ipotesi di omicidio in danno del Pontefice, di Vescovi, di chierici



5 - L'eutanasia come violazione del divieto di uccidere

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, appare scontata ed inevitabile la posizione della Chiesa cattolica in tema di eutanasia²⁵, come indicata dalla Congregazione per la dottrina della fede nella dichiarazione relativa a tale materia: "... niente e nessuno può autorizzare

e di religiosi provvede specificamente il can. 1370. In tema di aborto vale la norma speciale contenuta nel can. 1398, che per tale fattispecie delittuosa commina la pena della scomunica *latae sententiae*.

²⁵ Con il termine eutanasia, che etimologicamente sta a significare *morte dolce*, si può indicare "la cessazione di interventi curativi, oppure un intervento attivo del medico per porre fine alla vita del paziente, ovvero l'astensione da ogni ulteriore intervento terapeutico, ma anche l'uso di farmaci che possono provocare la morte del paziente" (C. D'AGOSTINO UNGARETTI - P. VANZAN, *op. cit.*, pag. 860). Si distingue in genere fra due ipotesi di eutanasia: quella attiva, che viene "attuata mediante condotte commissive tese a provocare la morte del malato (es. somministrazione di sostanza tossica)", e quella passiva, "attuata mediante condotte omissive, nel caso in cui il malato abbia manifestato il suo dissenso a sottoporsi a un trattamento medico-terapeutico o a continuarlo, ovvero la situazione sia talmente grave da sconsigliare anche il proseguimento della terapia di sostegno vitale, ritenuta non più ragionevolmente utile (c.d. accanimento terapeutico)" (A. PALAZZO - A. SASSI - F. SCAGLIONE, *op. cit.*, pag. 380). Anche secondo la Chiesa "per eutanasia s'intende un'azione o un'omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore" (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione *Iura et bona*, 5.5.80, in *Enchiridion vat.*, n. 7, Documenti ufficiali della Santa Sede 1980-1981, Ed. Dehoniane, Bologna, 1982, pag. 341). Ma viene in proposito precisato che "nell'uso corrente di oggi, il termine sta ad indicare un'azione o un'omissione che mira ad abbreviare la vita del paziente. Questa accezione comune non manca di causare, nelle discussioni sull'eutanasia, una notevole confusione che è urgente dissipare ... D'altra parte, i progressi della medicina contemporanea hanno ugualmente reso ambigua e probabilmente superflua la distinzione tra "eutanasia attiva" e "eutanasia passiva", a cui sarebbe preferibile rinunciare ... Di conseguenza, il gruppo è del parere che, almeno negli ambienti cattolici, predomini un linguaggio che non si serva assolutamente del termine "eutanasia": - per indicare le cure terminali ("terminal care") destinate a rendere più sopportabile la fase terminale della malattia (reidratazione, cure infermieristiche, massaggi, interventi medici palliativi, presenza accanto al morente ...); - né per indicare la decisione di rinunciare a certi interventi medici che non sembrano adeguati alla situazione del malato (nel linguaggio tradizionale, "decisione di rinunciare ai mezzi straordinari"). In questo caso non si tratta di una decisione di far morire, ma di mantenere il senso della misura di fronte alle risorse tecniche, di non agire in maniera irragionevole, di comportarsi secondo prudenza; - né per indicare un intervento destinato a dar sollievo al malato nella sua sofferenza, forse a rischio di abbreviargli la vita. Questo tipo di intervento fa parte della missione del medico, che non è soltanto di guarire o di prolungare la vita, ma più in generale di curare il malato e di dargli sollievo se soffre ... Bisognerebbe riservare il termine "eutanasia" all'atto di porre fine ai giorni del malato ..." (PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA, Doc. *Dans le cadre*, 27.6.81, nn. 3.1-3.3).



l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di un'offesa alla dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l'umanità"²⁶.

Analoga condanna si rinviene all'interno dell'enciclica *Evangelium vitae*, in cui si afferma che a causa della concezione edonistica della vita, che fa ritenere la morte una semplice liberazione dal dolore, e dei continui progressi della scienza medica, che consentono di protrarre l'esistenza in situazioni prima insolubili, «*si fa sempre più forte la tentazione dell'eutanasia, cioè di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo e ponendo così fine "dolcemente" alla vita propria o altrui. In realtà, ciò che potrebbe sembrare logico e umano, visto in profondità si presenta assurdo e disumano. Siamo qui di fronte a uno dei sintomi più allarmanti della "cultura di morte", che avanza soprattutto nelle società del benessere, caratterizzate da una mentalità efficientistica che fa apparire troppo oneroso e insopportabile il numero crescente delle persone anziane e debilitate. Esse vengono molto spesso isolate dalla famiglia e dalla società, organizzate quasi esclusivamente sulla base di criteri di efficienza produttiva, secondo i quali una vita irrimediabilmente inabile non ha più alcun valore*»²⁷; «*... l'eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta, è trasmessa dalla tradizione della chiesa e insegnata dal magistero ordinario e universale*»²⁸.

Monito di identico tenore è contenuto nel Catechismo della Chiesa cattolica, ove l'eutanasia diretta, consistente nel "*mettere fine alla*

²⁶ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Dichiarazione *Iura et bona*, 5.5.80, cit., pag. 341, ove si precisa: "*Potrebbe anche verificarsi che il dolore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri. Benché in casi del genere la responsabilità personale possa esser diminuita o perfino non sussistere, tuttavia l'errore di giudizio della coscienza – fosse pure in buona fede – non modifica la natura dell'atto omicida, che in sé rimane sempre inammissibile. Le suppliche dei malati molto gravi, che talvolta invocano la morte, non devono essere intese come espressione di vera volontà di eutanasia; esse infatti sono quasi sempre richieste angosciate di aiuto e di affetto. Oltre le cure mediche, ciò di cui l'ammalato ha bisogno è l'amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini, genitori e figli, medici e infermieri*" (*Ibidem*, pag. 341-343).

²⁷ **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 64.

²⁸ *Ibidem*, n. 65.



vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte”, viene qualificata come “moralmente inaccettabile”²⁹.

Giovanni Paolo II, in più occasioni, ha ribadito il concetto, affermando: «il valore intrinseco e la personale dignità di ogni essere umano non mutano, qualunque siano le circostanze concrete della sua vita ... un uomo, anche se gravemente malato od impedito nelle sue funzioni più alte, è e sarà sempre un uomo, mai diventerà un “vegetale” o un “animale”»³⁰; “... quando viene meno il riferimento al messaggio salvifico della fede e della speranza e s’allenta, di conseguenza, l’appello della carità, subentrano principi pragmatici e utilitaristici che giungono a teorizzare come logica e persino giustificabile la soppressione della vita, se essa è ritenuta di peso per se stessi o per gli altri ...”³¹; “... la società deve imparare ad abbracciare una volta ancora il grande dono della vita, a desiderarlo, a proteggerlo, a difenderlo contro la cultura della morte”³².

Anche l’attuale Pontefice ha più volte stigmatizzato la prospettiva della morte indotta, rilevando che «Gesù soffre e muore in croce per amore. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell’amarezza di dure prove fisiche e morali ... l’eutanasia è una falsa soluzione al dramma della sofferenza, una soluzione non degna dell’uomo. La vera risposta non può essere infatti dare la morte, per quanto “dolce”, ma testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in modo umano»³³; “... il dolore, la malattia e la morte restano, nel loro significato, insondabili per la nostra mente. Ci viene però in aiuto la luce della fede ... la fede ci aiuta a ritenere la vita umana bella e degna di essere vissuta in pienezza pur quando è fiaccata dal male ... Per noi cristiani è in Cristo che si trova la risposta all’enigma del dolore e della morte ...”³⁴.

²⁹ Catechismo della Chiesa cattolica, 15.8.97, n. 2277.

³⁰ **GIOVANNI PAOLO II**, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale su “I trattamenti di sostegno vitale e lo stato vegetativo. Progressi scientifici e dilemmi etici”, 20.3.04, in *L’attività della Santa Sede nel 2004*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2005, pag. 122-123.

³¹ **GIOVANNI PAOLO II**, Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale sulla assistenza al morente, 17.3.92, in *L’attività della Santa Sede nel 1992*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1993, pag. 191.

³² **GIOVANNI PAOLO II**, Discorso ai presuli della Conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America in visita “ad limina”, 2.10.98, in *L’attività della Santa Sede nel 1998*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999, pag. 510.

³³ **BENEDETTO XVI**, Discorso all’Angelus per la Giornata della Vita, 1.2.09, in *L’Osservatore romano*, 2-3.2.09, pag. 8.

³⁴ **BENEDETTO XVI**, Discorso in occasione della XVII Giornata mondiale del malato, 11.2.09, in *L’Osservatore romano*, 13.2.09, pag. 8.



In effetti, nella concezione cristiana, se la vita non appartiene all'uomo ed egli non può disporre, si deve necessariamente concludere che è necessario rispettarla sino al suo *naturale* compimento.

6 - La posizione della Chiesa cattolica riguardo all'accanimento terapeutico ed alle cure palliative

Il rifiuto frapposto alla prospettiva dell'eutanasia non deve indurre a credere che la Chiesa cattolica sia favorevole al cosiddetto accanimento terapeutico.

Il magistero ecclesiastico chiarisce infatti che dall'eutanasia «*va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto "accanimento terapeutico", ossia a certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia ... Si dà certamente l'obbligo morale di curare e di farsi curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le situazioni concrete; occorre cioè valutare se i mezzi terapeutici a disposizione siano oggettivamente proporzionati alle prospettive di miglioramento. La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte*»³⁵.

Tutto dipende appunto, a ben vedere, dalla distinzione riguardo alle terapie fra mezzi ordinari e straordinari, o meglio fra mezzi proporzionati e sproporzionati. Si afferma infatti: «*È importante oggi proteggere, nel momento della morte, la dignità della persona umana e la concezione cristiana della vita contro un tecnicismo che rischia di divenire abusivo. Di fatto, alcuni parlano di "diritto alla morte", espressione che non designa il diritto di procurarsi o farsi procurare la morte come si vuole, ma il diritto di morire in tutta serenità, con dignità umana e cristiana. Da questo punto di vista, l'uso dei mezzi terapeutici talvolta può sollevare dei problemi ... Ciascuno ha il dovere di curarsi e di farsi curare. Coloro che hanno in cura gli ammalati devono prestare la loro opera con ogni diligenza e somministrare quei rimedi che riterranno necessari o utili. Si dovrà però, in tutte le circostanze, ricorrere ad ogni rimedio possibile? Finora i moralisti rispondevano che non si è mai obbligati all'uso dei mezzi "straordinari". Oggi però tale risposta, sempre valida in linea di principio, può forse sembrare meno chiara, sia per l'imprecisione del termine che per i rapidi progressi della terapia. Perciò alcuni preferiscono parlare di mezzi "proporzionati" e "sproporzionati". In ogni caso, si potranno valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di*

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 25.3.95, n. 65.



applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali»³⁶.

Ulteriori criteri per una corretta distinzione fra terapie obbligatorie e terapie cui si può lecitamente rinunciare vengono enunciati nel documento *Dans le cadre* sulle questioni etiche relative ai malati gravi ed ai morenti, emanato dal Pontificio Consiglio *Cor unum* per la promozione umana e cristiana. In detto documento si legge: «*I criteri per distinguere i mezzi straordinari da quelli ordinari sono molteplici; li si applicherà in base alle esigenze dei casi concreti. Alcuni sono di ordine oggettivo, come la natura dei mezzi, il loro costo, alcune considerazioni di giustizia nella loro applicazione e nelle scelte che essa implica; altri sono di ordine soggettivo, come la necessità di evitare a un certo paziente degli shock psicologici, delle situazioni di angoscia, dei disagi ecc. In ogni caso, per decidere dei mezzi a cui ricorrere, si tratterà sempre di stabilire la proporzione tra il mezzo e il fine perseguito ... Fra tutti i criteri, si darà particolarmente peso alla qualità della vita salvata o mantenuta dalla terapia ... Il principio è dunque che non c'è obbligo morale di ricorrere a mezzi straordinari; e che, in particolare, il medico deve inchinarsi di fronte alla volontà del malato che rifiutasse tale ricorso ... Rimane, invece, l'obbligo stretto di proseguire ad ogni costo l'applicazione dei mezzi cosiddetti "minimali", di quelli cioè che normalmente e nelle condizioni abituali sono destinati a mantenere la vita (alimentazione, trasfusioni di sangue, iniezioni, ecc.). Interromperne la somministrazione significherebbe in pratica voler porre fine ai giorni del paziente»³⁷.*

³⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione *Iura et bona*, 5.5.80, cit., pag. 347. Vengono offerte anche indicazioni pratiche per la corretta applicazione dei principi enunciati: «*In mancanza di altri rimedi, è lecito ricorrere, con il consenso dell'ammalato, ai mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata, anche se sono ancora allo stadio sperimentale e non sono esenti da qualche rischio ... È anche lecito interrompere l'applicazione di tali mezzi, quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma nel prendere una decisione del genere si dovrà tener conto del giusto desiderio dell'ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere di medici veramente competenti ... È sempre lecito accontentarsi dei mezzi normali che la medicina può offrire. Non si può, quindi, imporre a nessuno l'obbligo di ricorrere ad un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è ancora esente da pericoli o è troppo oneroso. Il suo rifiuto non equivale al suicidio: significa piuttosto o semplice accettazione della condizione umana, o desiderio di evitare la messa in opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare, oppure la volontà di non imporre oneri troppo gravi alla famiglia o alla collettività ... Nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi ...» (Ibidem, pag. 349).*

³⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA, Doc. *Dans le cadre*, 27.6.81, nn. 2.4.2-2.4.4.



In definitiva, si può concludere che la Chiesa consente esplicitamente la «rinuncia all'«accanimento terapeutico». Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire»³⁸.

Va tuttavia precisato, a scanso di equivoci, che la somministrazione di acqua e cibo, ovvero l'alimentazione e l'idratazione, sono dalla Chiesa considerati sempre e comunque mezzi ordinari e pertanto obbligatori, anche qualora la somministrazione delle sostanze venga effettuata artificialmente³⁹.

³⁸ *Catechismo della Chiesa cattolica*, 15.8.97, n. 2278.

³⁹ Nella dottrina laica non v'è sul punto uniformità di vedute. In **A. PALAZZO – A. SASSI – F. SCAGLIONE**, op. cit., pag. 442-443, si legge infatti che «se si accoglie l'opinione dominante in merito alla nozione di trattamento terapeutico, sussiste più di una difficoltà ad affermare che l'alimentazione e l'idratazione artificiale possano essere considerati normali mezzi di sostentamento: esse sono mezzi di sostentamento raggiunti attraverso un trattamento terapeutico ... l'utilizzo del termine "artificiali" per qualificare l'alimentazione e l'idratazione del malato in s.v.p. – a meno di non accettare una contraddizione in termini – dovrebbe indurre ad escludere che si possa parlare di "normale" mezzo di sostentamento ...». In tale direzione sembra muoversi anche Cass. 16.10.07 n. 21748, in cui si puntualizza: «Non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche" (Guida al dir., 2007, n. 43, pag. 40).

Va tuttavia precisato che il Comitato nazionale per la Bioetica, nel parere reso in data 30 settembre 2005 su *L'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo permanente* (<http://governo.it/bioetica/testi/PEG.pdf>), ha ritenuto che a detti soggetti vada garantito "il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l'idratazione, sia che siano fornite per vie naturali che per vie non naturali o artificiali. Nutrizione e idratazione vanno considerati atti dovuti eticamente (oltre che deontologicamente e giuridicamente) in quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere (garantendo la sopravvivenza, togliendo i sintomi di fame e sete, riducendo i rischi di infezioni dovute a deficit nutrizionale e ad immobilità). Anche quando l'alimentazione e l'idratazione devono essere forniti da altre persone ai pazienti in SVP per via artificiale, ci sono ragionevoli dubbi che tali atti possano essere considerati "atti medici" o "trattamenti medici" in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale; si tratta di una procedura che (pur richiedendo indubbiamente una attenta scelta e valutazione preliminare del medico), a parte il piccolo intervento iniziale, è gestibile e sorvegliabile anche dagli stessi familiari del paziente (non essendo indispensabile la ospedalizzazione). Si tratta di una procedura che, rispettando condizioni minime (la detersione, il controllo della postura), risulta essere ben tollerata, gestibile a domicilio da personale non esperto con opportuna preparazione (lo dimostra il fatto che pazienti non in SVP possono essere nutriti con tale metodo senza che ciò impedisca loro una vita di relazione quotidiana). Procedure assistenziali non costituiscono atti medici solo per il fatto che sono messe in atto inizialmente e monitorate periodicamente da operatori sanitari. La modalità di



Nella *Carta degli operatori sanitari* emanata dal Pontificio Consiglio per la pastorale degli operatori sanitari si afferma esplicitamente che *“l'alimentazione e l'idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all'ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia”*⁴⁰.

Giovanni Paolo II, in un discorso rivolto ai partecipanti al Congresso internazionale su *“I trattamenti di sostegno vitale e lo stato vegetativo. Progressi scientifici e dilemmi etici”*, ha ulteriormente sottolineato come *“la somministrazione di acqua e cibo, anche quando avvenisse per vie artificiali, rappresenti sempre un mezzo naturale di conservazione della vita, non un atto medico. Il suo uso pertanto sarà da considerarsi, in linea di principio, ordinario e proporzionato, e come tale moralmente obbligatorio, nella misura in cui e fino a quando esso dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che nella fattispecie consiste nel procurare nutrimento al paziente e lenimento delle sofferenze”*⁴¹.

Più recentemente la Congregazione per la dottrina della fede, al quesito formulato dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti d'America se sia o meno moralmente dovuta la somministrazione di cibo ed acqua al malato in stato vegetativo, ha risposto affermativamente, così motivando: *“quandoquidem cibi potusque*

assunzione o somministrazione degli elementi per il sostentamento vitale (fluidi, nutrienti) non rileva dal punto di vista bioetico: fornire naturalmente o artificialmente (con l'ausilio di tecniche sostitutive alle vie naturali) nutrizione e idratazione, alimentarsi o dissetarsi da soli o tramite altri (in modo surrogato, al di fuori dalla partecipazione attiva del soggetto) non costituiscono elementi di differenziazione nella valutazione bioetica. Il fatto che il nutrimento sia fornito attraverso un tubo o uno stoma non rende l'acqua o il cibo un preparato artificiale (analogamente alla deambulazione, che non diventa artificiale quando il paziente deve servirsi di una protesi). Né d'altronde si può ritenere che l'acqua ed il cibo diventino una terapia medica o sanitaria solo perché a fornirli è un'altra persona. Il problema non è la modalità dell'atto che si compie rispetto alla persona malata, non è come si nutre o idrata: alimentazione e idratazione sono atti dovuti in quanto supporti vitali di base, nella misura in cui consentono ad un individuo di restare in vita. Anche se si trattasse di trattamento medico, il giudizio sull'appropriatezza ed idoneità di tale trattamento dovrebbe dipendere solo dall'oggettiva condizione del paziente (cioè dalle sue effettive esigenze cliniche misurate sui rischi e benefici) e non da un giudizio di altri sulla sua qualità di vita, attuale e/o futura” (n. 4).

⁴⁰ **PONTIFICO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI**, *Carta degli operatori sanitari*, 1995, n. 120, in www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=pontifici_consigli/cos/cos.

⁴¹ **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale su “I trattamenti di sostegno vitale e lo stato vegetativo. Progressi scientifici e dilemmi etici”*, 20.3.04, cit., pag. 123.



subministratio, artificiali etiam methodo peracta, in linea principii, servandae vitae medium ordinarium et proportionatum evadit. Quapropter eiusdem procurandae moralis viget obligatio, quatenus consequi comprobetur finem suum proprium, nempe nutritionem et imbibitionem aegroti; qua quidem subministratio dolores et mors inanitionis et dyshydratationis causa vitantur”⁴².

Altra questione di rilievo è rappresentata dall’uso degli analgesici ovvero dal ricorso alle cosiddette cure palliative.

In proposito la Chiesa spiega che *“il dolore fisico è certamente un elemento della condizione umana; sul piano biologico, costituisce un avvertimento la cui utilità è incontestabile; ma poiché tocca la vita psicologica dell’uomo, spesso supera la sua utilità biologica e pertanto può assumere una dimensione tale da suscitare il desiderio di eliminarlo a qualunque costo. Secondo la dottrina cristiana, però il dolore, soprattutto quello degli ultimi momenti di vita, assume un significato particolare nel piano salvifico di Dio; è infatti una partecipazione alla passione di Cristo ed è unione al sacrificio redentore ... Non deve dunque meravigliare se alcuni cristiani desiderano moderare l’uso degli analgesici per accettare volontariamente almeno una parte delle loro sofferenze e associarsi così in maniera cosciente alle sofferenze di Cristo crocifisso (cf. Mt 27,34). Non sarebbe, tuttavia prudente imporre come norma generale un determinato comportamento eroico. Al contrario, la prudenza umana e cristiana suggerisce per la maggior parte degli ammalati l’uso dei medicinali che siano atti a lenire o a sopprimere il dolore, anche se ne possano derivare come effetti secondari torpore o minore lucidità ...”⁴³.*

⁴² **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Responsa ad quaestiones ab Episcopali Conferentia Foederatorum Americae Statuum propositas circa cibum et potum artificialiter praebenda*, 1.8.07, in *Communicationes*, n. 39, 2007, pag. 198. Nel medesimo contesto, al quesito *“si cibus et potus methodis artificialibus aegroti in “statu vegetativo permanente” versanti procurantur, possunt cessare erogari ex idoneorum medicorum sententia, vi certitudinis moralis praedita, secundum quam aegrotus numquam conscientiam suam recuperaturum esse censetur?”*, il medesimo organismo ha risposto in senso negativo, sul presupposto che *“etenim aegrotus in “statu vegetativo permanente” versans semper persona est, dignitate humana nullatenus destituta, cui ex hac ipsa ratione curae ordinariae et proportionatae debentur; inter quas, in linea principii, subministratio cibi et potus, etiam methodo artificiali obtinenda, connumeranda est”* (*Ibidem*).

⁴³ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Dichiarazione Iura et bona*, 5.5.80, cit., pag. 344-345. Il documento avverte tuttavia che *«l’uso intensivo degli analgesici non è esente da difficoltà, poiché il fenomeno dell’assuefazione di solito obbliga ad aumentare le dosi per mantenerne l’efficacia. Convieni ricordare una dichiarazione di Pio XII, la quale conserva ancora tutta la sua validità. Ad un gruppo di medici che gli avevano posto la seguente domanda “La soppressione del dolore e della coscienza per mezzo dei narcotici ... è permessa dalla religione e dalla morale al medico e al paziente (anche all’avvicinarsi della morte e se si prevede che l’uso dei narcotici abbrevierà la vita)?”, il Papa rispose: “Se non esistono altri mezzi e se, nelle date circostanze, ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri religiosi*



Indicazioni analoghe si rinvencono nel documento relativo alle questioni etiche relative ai malati gravi ed ai morenti, elaborato dal Pontificio Consiglio *Cor unum* per la promozione umana e cristiana⁴⁴, nonché nel Catechismo della Chiesa cattolica⁴⁵.

e morali: Sì". In questo caso, infatti, è chiaro che la morte non è voluta o ricercata in alcun modo, benché se ne corra il rischio per una ragionevole causa: si intende semplicemente lenire il dolore in maniera efficace, usando allo scopo quegli analgesici di cui la medicina dispone» (Ibidem, pag. 345). La precisazione appena riferita comporta l'applicazione del cosiddetto principio del doppio effetto, secondo cui è lecito l'utilizzo di terapie e trattamenti somministrati a pazienti in stato terminale per alleviarne dolori e sofferenze, quand'anche tali trattamenti possano mettere potenzialmente in pericolo la vita del paziente abbreviandone l'esistenza. Per la Chiesa anche in tale situazione vale il criterio di proporzionalità fra il beneficio sperato (eliminazione o riduzione dei tormenti e spasimi del malato) e le possibili conseguenze (anticipazione di un decesso comunque imminente ed inevitabile). Nella dichiarazione di cui trattasi, dopo le generali indicazioni in merito all'utilizzo di analgesici la Congregazione per la dottrina della fede offre una precisazione ulteriore, osservando che «gli analgesici che producono negli ammalati la perdita della coscienza, meritano ... una particolare considerazione. È molto importante, infatti, che gli uomini non solo possano soddisfare ai loro doveri morali e alle loro obbligazioni familiari, ma anche e soprattutto che possano prepararsi con piena coscienza all'incontro con il Cristo. Perciò Pio XII ammonisce che "non è lecito privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo"» (Ibidem).

⁴⁴ In tale documento si specifica che "l'uso degli analgesici centrali presenta il rischio di effetti secondari: azione sulle funzioni respiratorie, alterazione della coscienza, dipendenza e assuefazione. Per questo è sempre preferibile non usarli quando si può alleviare la sofferenza del malato con altri mezzi ... In molti casi, tuttavia, la cura delle sofferenze gravi, a volte intollerabili, esige, allo stato attuale delle nostre conoscenze e delle nostre tecniche, l'impiego di analgesici centrali (come la morfina) uniti ad altre droghe. Non c'è motivo di rifiutare l'impiego di queste droghe, tanto più che i loro effetti secondari possono essere fortemente ridotti facendone un uso assennato (dosi adeguate ad intervalli ridotti) ..." (PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA, Doc. Dans le cadre, 27.6.81, nn. 4.1-4.2). Si mette anche in guardia dalla tendenza all'impiego di droghe che fanno sprofondare il malato in stato di incoscienza, rilevando che «è forte la tentazione di ricorrere sistematicamente a tali droghe, molte volte indubbiamente per compassione, ma spesso anche più o meno deliberatamente, per evitare a tutti coloro che si accostano al malato (infermieri, parenti ...) il rapporto spesso difficile e faticoso con un essere umano vicino alla morte. Allora non si cerca più il bene della persona ammalata, ma la protezione dei sani all'interno di una società che ha paura della morte e la fugge con tutti i mezzi a sua disposizione. Si priva così il malato della possibilità di "vivere la propria morte", di arrivare ad un'accettazione serena, alla pace, alla relazione a volte intensa che può crearsi fra un essere umano ridotto a una grande povertà e un interlocutore privilegiato. Lo si priva della possibilità di vivere la morte in comunione col Cristo, se il morente è cristiano ...» (Ibidem, n. 4.4).

⁴⁵ Nel Catechismo della Chiesa cattolica, 15.8.97, n. 2279, si stabilisce che "... l'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come



7 - L'applicabilità dei principi in tema di eutanasia alla prospettiva del cd. testamento biologico

Sulla base delle esposte indicazioni del magistero ecclesiastico in tema di concezione della vita, sacralità ed indisponibilità della stessa, con conseguente divieto di ogni forma di eutanasia, si può prudentemente ritenere, pur in assenza di formali documenti ed ufficiali prese di posizione al riguardo, che la Chiesa non possa accettare la prospettiva del cosiddetto testamento biologico, inteso come dichiarazione preventiva del soggetto che, ricorrendo determinate circostanze, valga ad autorizzare l'interruzione di terapie o trattamenti necessari al mantenimento della vita, provocando pertanto in maniera volontaria la morte dell'interessato in virtù del consenso dal medesimo preventivamente rilasciato. Si parla in proposito anche di dichiarazioni anticipate di trattamento, trattandosi di espressioni di volontà da valere per il futuro in presenza di certe condizioni (per esempio il versare del soggetto in stato vegetativo)⁴⁶. Risulta evidente che attraverso simili dichiarazioni l'individuo mira in sostanza a disporre della propria vita, sebbene al realizzarsi di specifiche condizioni e dunque in linea eventuale. Se nella visione cristiana la vita costituisce un bene indisponibile per l'uomo, in tale ottica sarà per forza di cose inaccettabile ogni determinazione comunque tendente ad incidere sul naturale corso dell'umana esistenza ed a consentire una forma di eutanasia.

8 - Riflessioni conclusive

fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate".

⁴⁶ Il Comitato nazionale per la bioetica nel parere del 18 dicembre 2003 ha offerto la seguente definizione di dichiarazione anticipata di trattamento: "Documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato" (n. 1. Cfr.: http://governo.it/bioetica/testi/Dichiarazioni_anticipate_trattamento.pdf). Nel medesimo atto si richiede che le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano "in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili" (n. 6).



Si può condividere o meno la posizione ed il messaggio della Chiesa cattolica in materia di eutanasia. Ciò non toglie che la Chiesa, per rispettare il proprio compito e la propria missione, abbia il dovere di esporre i suoi principi e far sentire la sua voce.

Dal punto di vista dell'ordinamento civile l'istituzione ecclesiastica, al pari di ogni individuo e di qualsiasi collettività presente all'interno di un sistema pluralista, ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. Per giunta, in quanto confessione religiosa, ha la facoltà di propagandare il proprio credo e le proprie ideologie. Né, trattandosi di entità sovrana (art. 7, primo comma, Cost.), può esserle impedito di perseguire le proprie finalità, e dunque l'esercizio dell'attività pastorale ed educativa, come del resto espressamente riconosciuto e garantito dall'Italia in sede pattizia (art. 2 Accordo di Villa Madama).

Tutto ciò non preclude la libertà di ciascuno, in questa come in altre materie, di aderire o meno agli insegnamenti del magistero ecclesiastico, al pari della libertà di credere o meno nell'esistenza di Dio e di appartenere o meno alla Chiesa ed al novero dei suoi fedeli. La stessa dottrina cattolica si basa sulla teoria del libero arbitrio, che presuppone la facoltà di scelta dell'uomo, senza dunque voler costringere chicchessia ma semplicemente indicando le strade ritenute giuste e corrette, che ogni individuo in piena autonomia può abbracciare o rifiutare.

Ciò vale anche in tema di eutanasia, ove chiunque rimane padrone di accogliere l'ideologia che più gli aggrada, senza tuttavia che si possa accettare la pretesa, tutt'altro che democratica e pluralista, di togliere la voce a quanti eventualmente la pensino in maniera diversa e cerchino legittimamente di far valere e propagandare il proprio pensiero. A ben vedere la stessa laicità dello Stato⁴⁷, valore che nella sua

⁴⁷ Il principio di laicità dello Stato, pur non rinvenibile espressamente nelle disposizioni della Carta fondamentale, è stato enunciato dalla Corte Costituzionale la quale, a partire dalla sentenza 11 aprile 1989 n. 203, lo ha ravvisato esistente, in base al combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., e lo ha qualificato addirittura come principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Secondo la Consulta laicità dello Stato *"non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose"* (Sent. 14.11.97 n. 329) e dunque a parere del Giudice delle leggi nell'ordinamento statale *"hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi culture e tradizioni diverse"* (Sent. 20.11.2000 n. 508). L'interpretazione della Corte Costituzionale riguardo alla sussistenza del principio in questione sembra essere ormai costante (Cfr. sentt. 25.5.90 n. 259, 14.1.91 n. 13, 27.4.93 n. 195, 1.12.93 n. 421, 5.5.95 n. 149, 8.10.96 n. 334, 14.11.97 n. 329, 20.11.2000 n. 508, 27.9.01 n. 329, 9.7.02 n. 327, 29.4.05 n. 168), pur costituendo una novità rispetto all'orientamento precedente della Consulta, che in passato aveva



corretta accezione la Chiesa stessa non respinge ma sembra anzi auspicare⁴⁸, può servire ad evitare che l'ordinamento temporale sia aprioristicamente condizionato nelle sue scelte, come sarebbe se si reputasse di non poter discutere in sede parlamentare di temi quali il divorzio, l'aborto, la fecondazione assistita e l'eutanasia in quanto osteggiati dal pensiero cattolico. In realtà, come i fatti dimostrano, di tali argomenti si è discusso e si continua a discutere, tanto da essere state emanate norme pur contrastanti con l'ideologia della Chiesa.

Il richiamo alla laicità, se vale dunque legittimamente ad escludere una dipendenza ideologica ed un difetto di autonomia decisionale da parte dello Stato e dei suoi organi, non può certo, senza sfociare in bieco laicismo ovvero negazione della stessa libertà ideologica, precludere ai cattolici ed alle istituzioni ecclesiastiche, al pari di ogni altro soggetto, il diritto di esprimere e propagandare le proprie idee, come un ordinamento democratico deve permettere e garantire a pena di negare la sua stessa natura.

In temi implicanti scelte morali, come quello dell'eutanasia, ciascuno deve essere libero di scegliere la posizione che ritiene condivisibile. Tale libertà di scelta per essere effettiva richiede che il soggetto sia informato e consapevole delle possibili alternative, situazione che presuppone il confronto dialettico fra le varie posizioni in modo da consentire all'individuo di operare una cosciente

invece in vario modo giustificato situazioni legislative di privilegio a favore della Chiesa cattolica. Per ulteriori rilievi in materia e per i relativi riferimenti bibliografici si rinvia a **M. CANONICO**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 25-49; **ID.**, *Multiculturalismo e laicità dello Stato: aspirazioni ed incertezze nella vicenda del crocifisso nelle aule scolastiche*, in **P.A. PILLITU** (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, tomo II, Aracne, Roma, 2007, pag. 103-111.

⁴⁸ Già il Concilio Vaticano II, nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*, affermava che "è di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori ... La Chiesa, che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana ... La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo... le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile ..." (n. 76). Il principio di reciproca indipendenza ed autonomia fra Stato e Chiesa è stato poi ribadito, e dunque accettato, dall'istituzione ecclesiastica in sede pattizia nell'Accordo di Villa Madama, che all'art. 1 ripete il principio già unilateralmente sancito dalla Costituzione (art. 7, primo comma).



valutazione e selezione. Laddove si cerchi di soffocare il dialogo fra le parti interessate si esce dall'ambito del pluralismo e della democrazia, facendo anzi sorgere il sospetto della mancanza, in quanti auspicano il silenzio dell'avversario, di valide argomentazioni per confutare le tesi di segno contrario.